

COPIA



COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 30 del Reg. Delib.

N. 6964 di Prot.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Liliana Monchelato

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Livio Bertoia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria in 1^a convocazione – Seduta pubblica

O G G E T T O

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ALTISSIMO E IL COMUNE DI ARZIGNANO PER L'UTILIZZO DEL RIFUGIO DEL CANE.

L'anno duemilaquindici addì VENTIQUATTRO del mese di NOVEMBRE alle ore 18,30 nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del Sindaco datato 19 novembre 2015, prot. 6470, si è riunito il Consiglio Comunale.

N. 510 REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addì, 16/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Livio Bertoia

Eseguito l'appello risultano:

Monchelato Liliana Teresa
Nardi Monica
Dal Cengio Gianclaudio
Cortivo Egidio
Balestro Flavia
Dal Molin Moreno
Trevisan Guido Raffaele
Valdegamberi Francesco
Trevisan Omar Loris
Farinon Lorella
Raniero Giuseppe

Pres.	Ass.
SI	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Livio Bertoia.

La sig.ra Liliana Monchelato Teresa nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ALTISSIMO E IL COMUNE DI ARZIGNANO PER L'UTILIZZO DEL RIFUGIO DEL CANE

Il Sindaco-Presidente illustra l'argomento.

Il Comune di Arzignano è proprietario del fabbricato "ex Conceria Vergolani" sito in Via Busa, già da molti anni utilizzato come "Rifugio del cane", con annesso canile sanitario ed è di riferimento per tutto il territorio dell'ULSS n. 5;

In particolare i comuni di Altissimo, Arzignano, Brendola, Chiampo, Cornedo, Crespadoro, Gambellara, Grancona, Lonigo, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino, Trissino, Valdagno e Zermeghedo hanno in essere con il Comune di Arzignano una convenzione per l'utilizzo della struttura.

La legge n. 281/1991 stabilisce che: "I Comuni singoli o associati e le Comunità Montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla Regione".

L'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che: "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie".

L'art. 15 della legge n° 241/1990, prevede che: "Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".

Al fine di prevenire e dirimere il problema del randagismo secondo quanto previsto dalle citate disposizioni di legge, il comune di Altissimo intende continuare ad avvalersi del "Rifugio del Cane di Arzignano", struttura oggi considerata da più parti tra le migliori del Veneto. Dal 2000 ad oggi, infatti, sono stati accolti 2395 cani di cui l'87% di essi sono stati adottati. Questo grazie ad un vasto programma di campagne e attività di sensibilizzazione fra le quali la promozione della sterilizzazione dell'animale, l'adozione, campagne informative per il decoro urbano relativo alla raccolta delle deiezioni canine e informazioni per l'applicazione del microchip previsto dalla L. 281/91. Obiettivo dei Comuni è di proseguire con una gestione unificata e coordinata del servizio con un'associazione protezionistica e di volontariato senza scopo di lucro al fine di tutelare gli animali e garantire una serena convivenza fra uomo e animale.

Vista la positiva esperienza degli anni passati i Comuni sopra elencati hanno manifestato il proprio positivo assenso a convenzionarsi nuovamente per gestire le modalità di utilizzo del rifugio del cane per il quadriennio 2016-2019, in particolare per quanto concerne l'accoglienza dei cani randagi e le relative spese di gestione e mantenimento, designando il Comune di Arzignano quale ente capofila sia per l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio, sia per la gestione dei rapporti con il gestore del servizio. Oltre ai comuni già convenzionati in passato, hanno manifestato l'intenzione di convenzionarsi anche i comuni di Brogliano, Castelgomberto, Montebello Vicentino, Recoaro Terme e Sarego;

Si propone pertanto al Consiglio Comunale di approvare il seguente nuovo schema di convenzione fra il Comune di Altissimo e il Comune di Arzignano, per l'utilizzo del rifugio del cane, per il quadriennio 2016-2019, schema che i Sigg. Consiglieri hanno avuto modo di esaminare perché inserito nel fascicolo agli atti del Consiglio.

Ciò premesso, il Sindaco-Presidente pone ai voti l'argomento che viene approvato, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti: 11,
Votanti: 11,
Favorevoli: 11,
Contrari: nessuno
Astenuiti: nessuno.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione introduttiva esposta dal Sindaco-Presidente;

Visto lo schema di convenzione per l'utilizzo del rifugio del cane da sottoscrivere fra il Comune di Altissimo e il Comune di Arzignano per il quadriennio 01.01.2016 – 31.12.2019;

VISTO l'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento in materia di controlli interni;

VISTO l'art.42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto l'esito della votazione sopra riportato;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, l'allegato schema di convenzione da stipularsi fra il Comune di Altissimo e il Comune di Arzignano per l'utilizzo del Rifugio del Cane, per il quadriennio 01.01.2016 - 31.12.2019 e comunque per tutta la durata dell'affidamento del servizio;
2. di incaricare il Responsabile Area Tecnica ad adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di dare attuazione alla presente deliberazione, nonché intervenire alla stipula della convenzione;

Considerata la necessità di dare esecuzione alla presente entro brevi termini, il Sindaco-Presidente propone di votare l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, che viene votata, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti: 11,
Votanti: 11,
Favorevoli: 11,
Contrari: nessuno
Astenuiti: nessuno.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ARZIGNANO E IL COMUNE DI _____ PER L'UTILIZZO DEL "RIFUGIO DEL CANE" DI ARZIGNANO COD.

L'anno _____, addì ___ del mese di _____ (_____) in Arzignano e nella Residenza Municipale.

Tra:

- il Sig. _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato per la carica ad Arzignano presso la Sede Municipale, il quale interviene per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Arzignano, Cod.Fisc. n. 00244950242, nella sua qualità di Dirigente del Settore _____, a quanto qui di seguito autorizzato da _____;

E

- Il Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica a _____ presso la Sede Municipale, il quale interviene per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Altissimo Cod. Fisc. n. 00519170245, nella sua qualità di _____, a quanto qui di seguito autorizzato con deliberazione del _____;

Premesso che:

- il Comune di Arzignano è proprietario del fabbricato "ex *Conceria Vergolan*" sito in Via Busa, acquistato con atto notarile in data 7.11.1988 Notaio dott. Mario Pagani di Arzignano, n°97901 Rep., registrato ad Arzignano il 5.12.1988 al n°850;
- la legge 14 agosto 1991, n. 281, all'art. 4 - 1° comma - stabilisce che: "*I Comuni singoli o associati e le Comunità Montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla Regione*";
- al fine di prevenire e risolvere il problema del randagismo secondo quanto previsto dalla citata legge n°281/91, nonché dalla legge regionale 28 dicembre 1993, n°60, il comune di Arzignano intende avvalersi del "*Rifugio del Cane di Arzignano*";

- l'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000 prevede che: *"al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie"*;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che: *"Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*
- le parti, come sopra costituite, hanno manifestato l'intenzione di convenzionarsi per gestire le modalità di utilizzo del rifugio del cane, in particolare per quanto concerne l'accoglienza dei cani randagi e le relative spese di gestione e mantenimento, designando il Comune di Arzignano quale Ente capofila;
- il Comune di Arzignano in qualità di Ente capofila, gestirà l'affidamento del servizio di gestione del rifugio del cane;

Ritenuto di avvalersi ulteriormente dello strumento della convenzione onde proseguire la gestione dei servizi previsti dalle richiamate leggi in materia di randagismo, allo scopo di evitare la dispersione di mezzi materiali e non, che necessariamente deriverebbe da gestioni autonome e particolari effettuate da ogni Comune, con conseguenti gravi limitazioni nel raggiungimento degli obiettivi previsti dalla leggi predette;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - La presente convenzione è stipulata al fine di dare attuazione in maniera coordinata alle previsioni contenute nella legge 14 agosto 1991, n° 281 e nella legge regionale 28 dicembre 1993, n°60, nel rispetto degli obiettivi, prescrizioni ed indicazioni di cui alle leggi medesime ed in particolare, per la gestione del servizio di ricovero cani abbandonati, mediante idonea struttura.

Oggetto della presente convenzione è, pertanto, l'utilizzo, con i conseguenti oneri, in forma associata del Rifugio del cane sito ad Arzignano, in via Busa, di proprietà del comune di Arzignano.

Tenuto conto delle prevedibili esigenze degli enti associati e, nel contempo, al fine di evitare che un incontrollato incremento dei ricoveri determini sui Comuni aderenti un eccessivo onere finanziario, si stabilisce in **101** il numero massimo di cani accoglibili.

Ciascun comune sottoscrittore della presente convenzione si impegna formalmente ad esercitare direttamente ogni forma di vigilanza sul proprio territorio al fine di:

- prevenire o perseguire i casi di abbandono o mancata custodia di cani;
- prevenire o perseguire i casi di maltrattamento degli animali o comunque di mancato rispetto del loro benessere;
- rilevare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti è di rischio per la incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica.

Art. 3 - Gli Enti aderenti alla presente convenzione designano quale Ente capofila il Comune di Arzignano.

Art. 4 - Il Comune di Arzignano, in qualità di Ente capofila, è individuato quale soggetto incaricato dell'espletamento della gara e conseguente stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario del servizio di gestione del rifugio del cane. A tale riguardo, si avvale di tutti i poteri e le prerogative dalla legge riservati all'Ente appaltante e provvede ad ogni onere ed incombenza relativa.

Art. 5 - Le principali attività di riferimento del servizio oggetto della presente convenzione consistono in:

- a) accalappiamento cani randagi;
- b) custodia, mantenimento e cura dei cani presso idonea struttura conforme ai requisiti strutturali e funzionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- c) raccolta e smaltimento delle spoglie dei cani deceduti all'interno della struttura.

Il gestore del canile dovrà inoltre:

- trasmettere annualmente il bilancio consuntivo a tutti i comuni convenzionati con allegata una relazione sintetica relativa all'andamento annuale del servizio;

- condividere con tutti i comuni convenzionati campagne di sensibilizzazione contro l'abbandono ed il maltrattamento degli animali e su argomenti quali l'adozione e la sterilizzazione.

Le cure sanitarie (pronto soccorso, medicinali, operazioni chirurgiche, vaccinazioni, sterilizzazioni, tatuaggi, ecc.) sono di competenza e a completo carico del gestore del Canile intercomunale, secondo le prescrizioni che saranno date dall'U.L.S.S. n°5. Nei casi eccezionali in cui per grave sofferenza o incurabilità o di comprovata carica di aggressività degli animali certificata da soggetti autorizzati, si rendesse necessario applicare l'eutanasia, questa sarà effettuata da un veterinario autorizzato. Nel caso si tratti di un ambulatorio veterinario privato, il veterinario dovrà preventivamente consultare il veterinario dell'U.L.S.S. n°5.

Le operazioni necessarie per lo smaltimento delle carcasse degli animali morti sono a carico del gestore del Canile intercomunale e le relative spese sostenute saranno addebitate al Comune nel quale è stato rinvenuto l'animale.

ART. 6 – Ciascun comune si impegna a corrispondere al soggetto aggiudicatario dell'appalto di gestione i seguenti contributi secondo le modalità che saranno definite in accordo con l'appaltatore stesso:

- A) **Spese fisse**: da versare in rate mensili pari a € **0,33**/abitante/anno;
- B) **Spese variabili**: da versare in rate mensili pari a € **1,60**/cane/giorno relativamente ai cani effettivamente ospitati per conto di ciascun comune, in base ai rapporti di custodia trasmessi dal soggetto appaltatore aggiudicatario;

ART. 7 – La presente convenzione ha una durata pari ad anni 4 (quattro), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di aggiudicazione al soggetto gestore del servizio.

ART. 8 – Nel "*rifugio del cane*" possono essere ospitati, in via prioritaria, i cani randagi provenienti dai comuni convenzionati, garantendo un numero di posti riservati a ciascun comune aderente alla presente convenzione, secondo quanto riportato nella tabella 1 allegata alla presente convenzione.

ART. 9 – Nel caso in cui il “*rifugio del cane*” di Arzignano risultasse impossibilitato a ricevere cani randagi per motivi di sovraffollamento, fatto salvo il minimo di posti riservati e riportati nella Tabella 1, il Comune interessato deve rivolgersi ad altra struttura pubblica e/o privata e non può avanzare eccezione alcuna sia nei confronti del Comune di Arzignano che nei confronti del soggetto gestore del servizio.

ART. 10 – Il Comune di Altissimo, attraverso i propri rappresentanti all’uopo nominati e con l’eventuale collaborazione del Servizio Veterinario dell’U.L.S.S. n°5, potrà eseguire, in qualsiasi momento, verifiche ispettive finalizzate ad accertare il buon andamento delle attività affidate al soggetto gestore.

A tal fine il soggetto gestore, all’atto di conferimento dell’incarico, assumerà l’impegno a consentire l’accesso e/o la visione della documentazione tenuta presso il “*rifugio del cane*”.

ART. 11 – Il gestore del canile potrà sottoscrivere scritture private con i comuni non convenzionati ancorché non appartenenti all’ULSS 5, applicando la spesa cane/giorno pari a € 5,00;

Art. 12 – La presente convenzione è registrabile in caso d’uso, a norma dell’art. 5 – comma 2 – del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e s.m.i..

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) saranno assunte in pari misura dai Comuni sottoscrittori.

Fatto, letto, e sottoscritto.

Comune di Arzignano

Dott.ssa Alessandra Maule _____

Comune di Altissimo _____

TABELLA 1

Numero di posti riservati presso il Rifugio del Cane di Arzignano per i Comuni convenzionati

COMUNI	N. ABITANTI	POSTI
ALTISSIMO	2236	1
ARZIGNANO	25926	14
BRENDOLA	6716	4
CHIAMPO	12973	7
CORNEDO	12076	7
CRESPADORO	1373	1
GAMBELLARA	3419	2
GRANCONA	1876	1
LONIGO	16318	9
MONTECCHIO	23655	13
MONTORSO	3209	2
NOGAROLE	1151	1
S. PIETRO MUSSOLINO	1639	1
TRISSINO	8770	5
VALDAGNO	26455	14
ZERMEGHEDO	1392	1
ALONTE	1647	1
BROGLIANO	3949	2
CASTELGOMBERTO	6155	3
MONTEBELLO	6290	4
RECOARO TERME	6558	4
SAREGO	6705	4
TOTALE	180488	101

COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE PER OGGETTO:**

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ALTISSIMO E IL COMUNE DI ARZIGNANO PER L'UTILIZZO DEL RIFUGIO DEL CANE.

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 24/11/2015

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
F.to Arch. Alberto Cisco

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 24/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA
f.to Bertoia Dott. Livio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 30 DEL 24/11/2015